
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI
TELECOMUNICAZIONE

TELEMACO

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 103

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Delegati in data 18/12/2025 ed integrato dal Consiglio di
Amministrazione in data 29/07/2026
Con efficacia dal 30/07/2026

Sommario

TELEMACO	
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 103	1
STATUTO	1
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	4
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti	4
Art. 2 - Forma giuridica	4
Art. 3 - Scopo	4
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	5
Art. 4 - Regime del Fondo	5
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione	5
Art. 6 – Scelte di investimento	6
Art. 7 – Spese	6
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	7
Art. 8 - Contribuzione	7
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	8
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA	8
Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche	10
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	11
Art. 13 - Anticipazioni	12
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	12
Art. 14 – Organi del fondo	12
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	13
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	13
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	14
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	15
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	15
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni	16
Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità	18
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente	19
Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	19
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	20
Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	20
Art. 26 - Direttore generale	21
Art. 27 - Funzioni fondamentali	21
Art. 28 – Incarichi di gestione	22
Art. 29 - Depositario	22
Art. 30 - Conflitti di interesse	23
Art. 31 – Gestione amministrativa	23
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	23
Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	23

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	24
Art. 34 – Modalità di adesione	24
Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari.....	25
Art. 36 – Comunicazioni e reclami.....	25
PARTE VI - NORME FINALI.....	25
Art. 37 - Modifica dello Statuto	25
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	25
Art. 39 - Rinvio	26

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione - Telemaco", in forma abbreviata "Fondo Pensione Telemaco", di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 30 marzo 1998 fra Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Telespazio, Stream, CSELT, Telesoft, Sodalìa, Stet International, Scuola Superiore G. R. Romoli, Elettra TLC, Trainet e TMI-Telemedia International e SLC-Cgil, FIS.Tel-Cisl e UILTE-UIL.
2. In attuazione dell'art. 52 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato "CCNL"), fra ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL configurate quali parti istitutive unitariamente intese rispettivamente per le Aziende ed i lavoratori (di seguito denominate "fonte istitutiva") è stato stipulato in data 30 Aprile 2003 l'Accordo sindacale (di seguito denominato "Accordo") con il quale il Fondo assume le caratteristiche di Fondo Pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
3. In attuazione dell'Accordo sindacale del 30 aprile 2008 stipulato tra ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL si è convenuto di ampliare l'area dei destinatari del Fondo.
4. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
5. Il Fondo ha sede in Roma.
6. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondotelemaco@pec.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 103.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri, dipendenti delle Aziende e delle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL, assunti:
 - a. a tempo indeterminato;
 - b. con contratto di apprendistato di cui all'art. 20 del CCNL.
2. Sono, altresì, destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL di cui al comma precedente, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie a cui competeranno gli oneri contrattuali inerenti i lavoratori in oggetto.
3. L'adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:
 - adesione esplicita;
 - adesione automatica.
4. Sono soci del Fondo i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 che presentino domanda di adesione ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 o la cui adesione si perfezioni per effetto dell'adesione automatica ai sensi del comma 8 dell'art. 34 o con il conferimento tacito del TFR ai sensi del comma 7 dell'art. 34 (per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non abbiano espresso alcuna volontà circa il conferimento del TFR maturando, nei tempi e nei modi fissati dal D.Lgs. n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025), nonché coloro che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari, di seguito denominati beneficiari.
5. Sono altresì associate al Fondo le Aziende di cui al comma 1 e 2 del presente articolo da cui dipendono i lavoratori.
6. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma 3 e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.
7. Nel caso indicato al precedente comma 6, la permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.
8. Possono, altresì, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari, iscritti al Fondo.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzata da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto ovvero ad altro profilo di investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.
3. È previsto un profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro/i comparto/i a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo life cycle dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.
4. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi ovvero il Profilo Life Cycle con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il Profilo Life Cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può, inoltre, riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente** in cifra fissa.
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in percentuale del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale.
 - c) **spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) in caso di anticipazioni;
 - c.2) in caso di riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo/ profilo life cycle;
 - d) **spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;**
 - d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia;

d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

d-bis.2) in cifra fissa.

e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

e.1) una tantum detratta al momento dell’attivazione della prima rata per l’attività di istruttoria della richiesta di prestazione.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto.
3. L’adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. L’adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2 e 4 riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
7. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 3, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione di retribuzione, la contribuzione al Fondo è sospesa, ferma restando la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti volontari direttamente al Fondo.

-
9. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
 10. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
 11. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
 12. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del saggio legale; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso

acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi

delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.
- 5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di

investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata ovvero riscattare nella misura del 75%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente ed il Vicepresidente;

- il Collegio dei Sindaci.

2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo Pensione è disciplinata secondo il principio della pariteticità.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti (di seguito "Delegati"), dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. A seguito del primo mandato, possono essere rieletti per ulteriori tre mandati consecutivi.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - approva il bilancio;
 - elegge, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto dai successivi artt. 18 e 24 e ne delibera la revoca ai sensi degli artt. 2383, comma 3, e 2400 del Codice Civile;
 - determina l'eventuale compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione, nei confronti dei membri del Collegio dei Sindaci e nei confronti della società incaricata della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle specifiche norme del Codice Civile;
 - delibera sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo, anche sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione;
 - delibera, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, la nomina della società cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti, determinandone contestualmente il relativo compenso;
 - delibera, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione in conformità a quanto disposto al punto precedente.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione. Delibera altresì lo scioglimento anticipato del Fondo, le procedure di liquidazione, le relative modalità, la nomina ed i poteri dei liquidatori ai sensi del successivo art. 38.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è comunicato ai Delegati e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato o facsimile almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in casi di particolare urgenza l'avviso può essere inviato a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato o tramite facsimile contenente le indicazioni di cui al primo periodo del presente comma, da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da cinque componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea è convocata nella sede del Fondo, ovvero in altro luogo in territorio nazionale, indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. L'adunanza può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, audio e/o video, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione. Gli stessi devono permettere a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il proprio voto. Il Presidente con il supporto del Segretario accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di cinquanta Delegati e delibera con il voto favorevole di quaranta Delegati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di quaranta Delegati e delibera con il voto favorevole di trentadue Delegati.
6. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno cinquantatre Delegati e delibera con il voto favorevole di quarantacinque Delegati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di quarantacinque Delegati e delibera con il voto favorevole di trentotto Delegati. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la delibera di scioglimento del fondo.
7. Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la validità delle eventuali deleghe.
8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea tra i Delegati, ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da dodici componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: i Delegati dei soci lavoratori ed i Delegati delle Aziende in seno all'Assemblea provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi sei Consiglieri, sulla base di liste di candidati - in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile - predisposte da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, in rappresentanza dei soci lavoratori e delle Aziende. Nella compilazione delle liste i promotori tengono adeguatamente conto della candidatura di Delegati. Ciascuna lista sarà composta da 9 candidati, di cui tre supplenti specificamente indicati. Alla lista che otterrà un numero di voti almeno pari ai due terzi dei Delegati di ciascuna parte, sarà assegnata la totalità dei seggi alla stessa parte spettanti. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà ad un'ulteriore votazione; alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. I Consiglieri che, all'atto della elezione, si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.M. n. 166/2014 devono far pervenire nel termine di 10 giorni dall'elezione e, comunque, prima dell'insediamento del Consiglio, l'opzione fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili. In mancanza di opzione, di tardiva comunicazione della stessa ovvero di opzione negativa, subentra, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, uno dei supplenti come previsto dal successivo art. 19, comma 1.
7. Il candidato al Consiglio di amministrazione che sia già Delegato in Assemblea decade dall'ufficio in caso di elezione.
8. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
9. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
10. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
11. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si dovrà procedere alla loro sostituzione mediante il subentro di uno dei supplenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 1, e del principio di rappresentanza delle parti istitutive; qualora questi risulti in condizioni di incompatibilità egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili entro 10 giorni dal subentro e, in ogni caso, prima dell'assunzione delle funzioni. La prima Assemblea successiva

al subentro provvede alla nomina dei Consiglieri effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione del Consiglio, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 3. Se con i supplenti non si completa il Consiglio, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché proceda alla nomina dei membri effettivi e di quelli supplenti necessari all'integrazione del Consiglio.

2. In caso di esaurimento di tutti i supplenti, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché proceda alla elezione dei supplenti. Qualora tale esaurimento riguardi esclusivamente la totalità dei supplenti di una parte, l'Assemblea provvederà alla elezione dei supplenti mancanti al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 1.
3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
5. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali gestione dei rischi e revisione interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse e vigila sull'osservanza delle regole in materia;
 - definisce i piani d'emergenza;
 - effettua la valutazione interna del rischio;
 - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

-
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - elegge, nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha nominato, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente secondo quanto previsto dall'art. 22;
 - nomina il Direttore generale determinandone compensi e durata dell'incarico e ne definisce con una o più delibere le deleghe, tenendo conto della normativa applicabile e dello Statuto;
 - provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile e delibera, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, norme operative interne per il normale funzionamento del Fondo;
 - decide, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, le opportune iniziative volte a garantire condizioni di trasparenza anche in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa, con riferimento ai rapporti con gli iscritti ai sensi del successivo art. 35;
 - predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio di esercizio;
 - delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, la misura della quota di iscrizione e della quota associativa e definisce le modalità con le quali l'associato può esercitare la facoltà di elevare la propria contribuzione;
 - decide, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse in relazione a quanto stabilito dal successivo art. 28;
 - sceglie, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri, i soggetti gestori di cui all'art. 6 del Decreto nonché il depositario di cui all'art. 7 dello stesso Decreto e definisce i contenuti delle convenzioni;
 - individua una o più Compagnie di Assicurazione cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula la relativa convenzione;
 - delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, ed in osservanza della normativa vigente in materia, le eventuali convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi; delibera eventuali ulteriori convenzioni con soggetti terzi;
 - sottopone all'Assemblea ordinaria proposte relative agli indirizzi generali di gestione del Fondo;
 - provvede ad apportare le modifiche al presente Statuto nei casi di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP e nei casi previsti al successivo art. 37, dandone comunicazione all'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile;
 - sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte relative alle altre modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione della COVIP, nonché l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo;
 - delibera in ordine a tutte le problematiche inerenti l'adesione al Fondo e il trasferimento, nonché su eventuali ricorsi dei soci;
 - delibera sulle conseguenze di comportamenti irregolari da parte dei soci;
 - può attribuire incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti o per il presidio di specifiche funzioni necessarie al funzionamento del Fondo, deliberando con il voto favorevole dei due terzi dei componenti anche in ordine all'eventuale emolumento;
 - conferisce al Presidente l'incarico di indire le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, fissandone la data ed opera al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza della relativa procedura;
-

-
- fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad altro Consigliere a tal fine delegato, in ordine all'esercizio dei diritti di voto connessi a valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;
 - segnala alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
 - stabilisce eventuali variazioni o aggiornamenti alla Nota informativa relative alle caratteristiche del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
 - informa le parti istitutive sul corretto recepimento nello Statuto di eventuali modifiche all'accordo istitutivo nonché sull'impiego delle risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. In occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione la convocazione viene effettuata dal Consigliere più anziano per età. L'avviso è inviato ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione; in casi di particolare urgenza l'avviso può essere inviato a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato o tramite facsimile da spedire almeno tre giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, ovvero, in occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione, dal Consigliere più anziano per età.
3. La partecipazione di alcuni consiglieri alle riunioni consiliari può avvenire eccezionalmente, qualora il Presidente ne accerti la necessità e verifichi la loro disponibilità al collegamento, mediante la audio/videoconferenza, secondo modalità che garantiscano a tutti i consiglieri la parità informativa e la possibilità di partecipare al dibattito. In tal caso, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza, di almeno sette membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo Statuto non preveda diversamente. In caso di parità, al voto del Presidente è attribuito valore doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Nelle riunioni convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto, salvo giustificato motivo, deve essere presente, in rappresentanza di ciascuna parte, almeno un Consigliere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) o b), del D.M. n. 108/2020.
6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, anche non Consigliere, che ne cura la redazione, nominato dal Consiglio stesso.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

-
8. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
 9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) indice, previa delibera del Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 20, le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento elettorale;
 - c) provvede a convocare e a presiedere le riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e ad eseguirne le deliberazioni;
 - d) tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza; in particolare trasmette a COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota che illustri le modifiche apportate;
 - e) svolge ogni altro compito gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione o dalle norme del presente Statuto.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende; ciascuna lista sarà composta da tre candidati, di cui uno supplente; risultano eletti, per ciascuna parte istitutiva, i candidati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
 3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
 6. Il candidato che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da tale ufficio in caso di elezione.
-

-
7. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
 8. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
 9. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
 10. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei Delegati perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
 11. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 12. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte dal Presidente per lettera raccomandata, facsimile ovvero a mezzo posta elettronica con ricevimento confermato, da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 7 giorni prima della data della riunione.

-
3. La partecipazione di alcuni sindaci alle riunioni del Collegio può avvenire eccezionalmente, qualora il Presidente ne accerti la necessità e verifichi la loro disponibilità al collegamento, mediante la audio/videoconferenza, secondo modalità che garantiscano a tutti i sindaci la parità informativa e la possibilità di partecipare al dibattito. In tal caso, la riunione del Collegio dei Sindaci si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
 4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione, che viene sottoscritto dagli intervenuti. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
 5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
 6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
 7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
 8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
 9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

-
-
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
5. Il depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

-
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
 4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. L'Azienda è tenuta a trasmettere al Fondo la domanda di adesione entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della stessa.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante-sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all' art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.